



Area Acquisti di Gruppo
 Acquisti Specifici per il Gruppo
 I/Responsabile

Spett.le

[•]

Trasmessa via PEC all'indirizzo: [•]

Rubr. n. [•]/2019/[•]/[•] del [•]/[•]/2019

Oggetto: GPNi 400/2019 Corso Specialistico (Season School) nei settori dell'ICT (Information Communication Technology) applicati all'Ingegneria dei sistemi per la mobilità integrata per le esigenze di Ferrovie dello Stato Italiane SpA

CIG 80038287CE

Con riferimento ai contatti intercorsi, Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA (quest'ultima di seguito "FS") per la quale interviene nel presente atto [•] in virtù dei poteri conferiti, con la presente formula apposita proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato.

1) OGGETTO

Con il presente contratto (di seguito "Contratto") FS affida a [•] (di seguito "Fornitore") il servizio per la realizzazione del Corso Specialistico (Season School) nei settori dell'ICT (Information Communication Technology) applicati all'Ingegneria dei sistemi per la mobilità integrata per le esigenze di Ferrovie dello Stato Italiane SpA (nel prosieguo il complesso delle attività sopra elencate è denominato "Servizio"). Il servizio dovrà essere erogato nell'anno 2020 così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico (All. 1), nell'Offerta Tecnica (All. 2) e nell'Offerta Economica (All. 3).

FS si riserva l'esercizio di commissionare la realizzazione del Corso Specialistico anche per l'anno 2021 e/o 2022.

2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio deve essere eseguito dal Fornitore a perfetta regola d'arte, rispettando tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel Contratto.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione di cui al successivo art. 21, senza poter sospendere o ritardare l'erogazione del Servizio.

Per informazioni operative relative al presente affidamento, si prega di contattare Laura Sarnacchioli, tel. 0644106048, e-mail l.sarnacchioli@fsitaliane.it.

Il Fornitore si obbliga a consentire, in ogni momento, idonee verifiche, da parte del Responsabile dell'esecuzione, sullo svolgimento del Servizio. A tal fine, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione di FS, ogni qual volta quest'ultima ne facesse richiesta, tutta la documentazione relativa al Contratto, nonché a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle predette verifiche.

Per l'esecuzione del Servizio, il Fornitore è tenuto a prestare – assumendosene i relativi rischi – una idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal Contratto.

Il Fornitore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i



fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime o previsioni possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Il Fornitore riconosce che il Servizio è elemento essenziale per l'immagine di FS e si impegna ad espletarla con modalità organizzative, tecniche e di controllo idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel Contratto, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo del Servizio.

3) NORME REGOLATRICI

Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di FS SpA nella seduta del 22 marzo 2017, emanate con disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, serie 3, in data 23 giugno 2017", applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V, (di seguito "CGC") visionabili sul sito <https://www.acquisitionlineferservizi.it/web/regole.html> che, seppur non allegate al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Delle stesse il Fornitore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In via residuale si applica quanto previsto dal Codice Civile.

In caso di contrasto tra quanto previsto in altri documenti, ivi compresi gli allegati al presente Contratto, e quanto previsto nel Contratto, le previsioni di quest'ultimo prevarranno.

4) DURATA

Il Contratto ha efficacia dalla data di ricezione, da parte di FS, dell'accettazione della presente proposta.

La Season School per l'anno 2020 verrà realizzata previo accordo da parte del Fornitore con il Responsabile dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 8.7 delle CGC, il Fornitore si obbliga a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il giorno successivo alla data di perfezionamento dello stesso, che sarà a tal fine resa nota da FS mediante comunicazione e-mail o fax, senza necessità di ulteriori formalità. In caso di mancato avvio delle prestazioni nel termine di cui sopra, troveranno applicazione le previsioni contenute negli artt. 8.8 e 61.1 delle CGC.

Nel caso di un aumento delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14.2 delle CGC, l'ordine scritto contiene anche l'eventuale nuovo cronoprogramma che può confermare la suddetta data di ultimazione delle prestazioni o contemplare una estensione temporale del termine di scadenza del contratto nella misura strettamente necessaria per consentire l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive.

[OPZIONE] FS si riserva:

- l'opzione di importo – per l'anno 2021 -, per massimo ulteriori 12 mesi aggiuntivi, almeno agli stessi patti e condizioni, e per massimo l'ulteriore importo di € [•] (Euro [•]/00) IVA esclusa e a tal fine il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora il proprio consenso;
- l'opzione di importo – per l'anno 2022 -, per massimo ulteriori 12 mesi aggiuntivi, almeno agli stessi patti e condizioni, e per massimo l'ulteriore importo di € [•] (Euro [•]/00) IVA esclusa e a tal fine il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora il proprio consenso;
- l'opzione di estensione, con uno o più atti unilaterali, della validità temporale dell'Accordo per massimo ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni, nell'ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l'importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo e a



tal fine il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora il proprio consenso.

Resta fin d'ora inteso che il Contratto non è soggetto in alcun caso a proroghe tacite e che, anche successivamente al termine sopra indicato, su richiesta di FS, il Fornitore dovrà fornire indicazioni e/o chiarimenti sulla documentazione prodotta nell'espletamento del Contratto.

5) TEAM DI PROFESSIONISTI

Il Fornitore s'impegna ad eseguire il servizio con la massima tempestività, secondo i più elevati livelli di diligenza e professionalità, sotto l'osservanza di tutte le norme, condizioni ed indicazioni stabilite dal Responsabile dell'esecuzione.

Il Fornitore s'impegna ad assicurare adeguata disponibilità al fine di garantire la buona esecuzione del servizio affidato, aderendo alle richieste in esame, parere e supporto che saranno avanzate da FS.

Il Fornitore s'impegna, altresì, ad eseguire il servizio con un Team composto da risorse dotate di elevate capacità e competenze professionali necessarie per lo svolgimento del servizio.

La sostituzione, anche temporanea, dei componenti del Team non potrà essere effettuata senza il preventivo consenso del Responsabile dell'esecuzione.

Il Responsabile dell'esecuzione, inoltre, si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal Team, sia nel suo complesso che in merito al/i singolo/i professionista che lo compone/gono. Qualora venga riscontrata una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più membri del Team dandone opportuna motivazione.

Il Fornitore s'impegna a collaborare con gli altri eventuali consulenti indicati dal Responsabile dell'esecuzione nell'ambito dell'attività relativa al presente servizio.

6) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per ciascuna edizione annuale di Season School il corrispettivo, da intendersi comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi onere connesso all'eventuale impiego di personale (assicurazioni, infortuni, e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti), nonché di qualsivoglia costo o spesa viva (viaggio, alloggio, ecc.) che si rendessero necessari ai fini dell'espletamento del Contratto, è stabilito, salvo eventuali aumenti delle prestazioni nei limiti di cui al precedente art. 4, in complessivi € [•] (Euro [•]/00) (di seguito il "Corrispettivo"), oltre I.V.A. nei termini di legge, per l'affidamento del servizio.

Tale corrispettivo è comprensivo della realizzazione della Sessione di Season School e dell'erogazione da parte del Fornitore per detta Sessione di Season School di un numero di borse di studio da corrispondere da un terzo a metà degli studenti iscritti.

Secondo la procedura prevista dall'art. 57 delle CGC, FS provvederà ad emettere un documento contabile denominato "Entrata Merci" – attestante la prestazione resa e contenente l'indicazione dell'importo da addebitare – con il quale sarà autorizzata l'emissione della fattura. Il documento "entrata merci" sarà consultabile sul portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: <http://www.ferservizi.it/ferservizi.html>), nella sezione "Servizi ai Fornitori". La fattura dovrà indicare il numero di "ordine di acquisto" (riportato sull'"Entrata Merci"), nonché quello del documento "entrata merci".

In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo la procedura prevista dall'art. 57 delle CGC.

A partire dal 1° gennaio 2019, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. l'articolo 1, comma 916 e 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) (cosiddetta Legge di Bilancio 2018).

In ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, Ferservizi SpA, Società del Gruppo FS in qualità di mandataria per il Service Amministrativo di FS dovrà ricevere, a partire dal 1° gennaio 2019, le



fatture predisposte in formato XML, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Tutte le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Partita IVA 06359501001

C.D.C. (Centro di Costo) della struttura acquirente 66265015

Le fatture elettroniche, oltre al Codice Destinatario RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) dovranno riportare anche i seguenti campi:

1.1.3. valorizzato con "FPR12";

- 2.1.2.2. IdDocumento valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato da FS;
- 2.2.1.16.1. TipoDato valorizzato con "EM" nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).
- 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto, valorizzato con il riferimento della Entrata Merci fornita da FS.

In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste dall'art. 21 del DPR 633/72 e agli elementi necessari per eseguire il pagamento del corrispettivo, le fatture dovranno contenere altresì le seguenti indicazioni:

- importo esatto del compenso rilevato dal modulo "Entrata Merci";
- "operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72", con eccezione del caso in cui il fornitore sia un lavoratore autonomo soggetto a ritenuta d'acconto che, per effetto del D.L. 87/2018, non dovrà più riportare nella propria fattura la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72", ma dovrà riportare l'importo dell'IVA corrispondente;
- coordinate bancarie del Fornitore.

Il pagamento verrà effettuato a condizione che la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali sia attestata da D.U.R.C. dell'Appaltatore in corso di validità.

L'inottemperanza da parte dell'Appaltatore ai suddetti adempimenti potrà causare ritardi nella effettiva erogazione del pagamento, non attribuibili a FS.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativa a personale impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, Ferrovie dello Stato Italiane SpA tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Al presente Contratto si applicano l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e l'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e smi e relativo regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Le somme direttamente corrisposte agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto sopra previsto, ovvero al personale dipendente ai sensi del citato art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno computate a credito di FS e dedotte in compensazione da quanto dovuto da quest'ultima a titolo di corrispettivo.

L'Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA e FS da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario identificato con il seguente IBAN [*].

7) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 5 sarà effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati oggetto di comunicazione da parte del Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza di FS da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico ovvero gli altri strumenti



di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (80038287CE) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine il Fornitore comunica di seguito le persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato di cui al precedente art.6:

[•]C.F. [•]

Il Fornitore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. FS verificherà l'inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, il Fornitore è obbligato a trasmettere al Responsabile dell'esecuzione copia dei subcontratti.

Ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 13, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto.

8) VARIAZIONI

Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa del Fornitore.

Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 14 delle CGC.

9) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni, le notizie e i dati inerenti a fatti e atti di FS e/o di società del Gruppo FS che vengano messe a disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione dello stesso.

Il presente obbligo di riservatezza dovrà essere adempiuto anche successivamente alla scadenza del Contratto fino a 3 anni da tale data.

Le Parti sono a conoscenza degli obblighi derivanti da tutte le leggi e regolamenti in materia di abuso di mercato - ivi incluso il Regolamento UE relativo agli abusi di mercato n. 596/2014 ("Normativa sull'Abuso di Mercato") - e delle restrizioni relative all'uso o alla diffusione delle informazioni che possono essere considerate "informazioni privilegiate" ai sensi della Normativa sull'Abuso di Mercato, compresa l'istituzione di un registro delle persone che hanno accesso a tali informazioni privilegiate, e convengono di rispettare costantemente la Normativa sull'Abuso di Mercato nella misura a loro applicabile.

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Considerato che le attività previste nel presente Contratto comportano il trattamento di dati personali da parte di [■] (Responsabile del Trattamento) per conto di FS (Titolare del Trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega al presente Accordo (All. 4) e che costituisce parte integrante dello stesso.

11) PROPRIETA' DEGLI ELABORATI – PROPRIETA' INTELLETTUALE E GARANZIA DEL FORNITORE

Il Fornitore trasferisce integralmente a FS, a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa comunque essere riferito agli elaborati eventualmente prodotto e a quant'altro fornito nell'esecuzione del Contratto.

Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il Fornitore riconosce incondizionatamente a FS ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di



royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle CGC, il Fornitore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui, né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, il Fornitore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, il Fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata FS da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del Contratto o comunque da quest'ultimo derivanti.

12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - PENALI

Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del Contratto.

Il Contratto non può essere ceduto a pena di sua risoluzione ai sensi del successivo art. 13.

Il Fornitore dichiara che non intende avvalersi del Subappalto.

Nel caso di ricorso a subcontratti, si applica l'art. 15.5 delle CGC.

Per le penali si rinvia agli artt. 54 e 55 delle CGC, che qui devono ritenersi integralmente richiamati.

13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione e quelle di cui all'art.61 delle CGC il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, in caso mancato o inesatto adempimento, da parte del Fornitore, anche di una sola delle prestazioni richieste e/o degli obblighi di cui agli articoli 2 (Modalità di esecuzione delle prestazioni), 5 (Team di professionisti), 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obbligo di riservatezza e informazioni privilegiate), 11 (Proprietà degli elaborati – Proprietà intellettuale e garanzia del Fornitore), 12 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Penali), 14 (Garanzia e manleva), 15 (Sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento economico e giuridico dei dipendenti), 16 (Codice etico), 22 (Trasparenza prezzi), 24 (Conflitto di interessi), 26 (Sicurezza informatica), 27 (Cessione dei crediti).

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui FS dichiara al Fornitore che intende valersi della clausola risolutiva. Resta salva la facoltà per FS di promuovere azione per l'eventuale risarcimento del danno.

14) GARANZIA E MANLEVA

Il Fornitore garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere FS sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l'ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di FS.

15) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI DIPENDENTI.

Il Fornitore, di cui FS ha verificato l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, eseguirà le prestazioni oggetto del Contratto osservando scrupolosamente tutte le norme



in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione, incluse quelle non esplicitamente citate nel Contratto e nei relativi allegati.

L'importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto il Contratto non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nelle prestazioni oggetto del Contratto ed assume in proprio ogni responsabilità civile in caso di infortuni e di danni che il personale in parola dovesse procurarsi o provocare.

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi in materia di lavoro e sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, malattie professionali, disoccupazione, ecc.).

Nel caso in cui l'organo preposto al controllo segnali l'inottemperanza agli obblighi di cui sopra, FS si riserva il diritto di procedere alla sospensione del pagamento fino a quando non sarà accertato che il Fornitore si è posto in regola.

16) CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo FS, pubblicato nel sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo FS" sottosezione "Governance – Codice Etico", che dichiara di ben conoscere e che si impegna a rispettare. L'eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel suddetto Codice Etico configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente Contratto.

17) RECESSO

FS si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione, senza altro onere che il solo pagamento delle prestazioni già rese dal Fornitore in esecuzione del Contratto e da quest'ultimo debitamente documentate. In tal caso, il recesso sarà notificato tramite comunicazione recettizia (esemplificando: posta elettronica certificata, fax, raccomandata A/R), senza che il Fornitore possa vantare diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

18) CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha costituito la cauzione di € [•] (Euro [•]/00) – All. 5.

FS ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore, possa opporre eccezioni – in tutto o in parte della suddetta cauzione, onde rivalersi di ogni danno che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti di FS, dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio, fatto eseguire da terzi, nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente l'importo garantito.

FS potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito FS dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell'Fornitore, ivi compresa la riscossione di penali.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora FS se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

In caso di mancato reintegro della garanzia, FS potrà trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.



La cauzione sarà svincolata su richiesta del Fornitore sei mesi dopo la scadenza delle obbligazioni nascenti dal Contratto, previa deduzione di eventuali crediti che FS affermi, secondo le proprie verifiche e/o i propri accertamenti, di vantare verso il Fornitore – e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti.

19) ONERI FISCALI

Il Contratto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, è esente da bollo e da registrazione fiscale fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986.

20) DOMICILIAZIONE

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal Contratto:

- FS elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, C.A.P. 00161 Codice Fiscale e Partita I.V.A 06359501001
- Il Fornitore elegge il proprio domicilio in [•].

21) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 delle CGC, FS designa quale responsabile dell'esecuzione il Responsabile *pro tempore* della Struttura Reclutamento Sviluppo e Formazione della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS. Detto responsabile riveste anche la qualifica di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva ai sensi dell'art. 31, comma 10, D. Lgs. 50/2016.

Il Fornitore designa quale responsabile del contratto [•], mail: [•], tel. [•].

Ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Contratto dovrà essere comunicata da ciascuna delle Parti a mezzo di tempestiva comunicazione scritta.

22) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del Contratto, o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Contratto è regolato dal diritto italiano.

23) TRASPARENZA PREZZI

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

24) CONFLITTO DI INTERESSI

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.



Parimenti, il Fornitore si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del Contratto dovessero insorgere imprevedute situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Responsabile del procedimento per la fase esecutiva, che procederà alle valutazioni del caso.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

25) ALLEGATI

Sono allegati al Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. Allegato 1: Capitolato Tecnico.
2. Allegato 2: Offerta Tecnica.
3. Allegato 3: Offerta Economica.
4. Allegato 4: Accorda di Data Protection.
5. Allegato 5: Cauzione.

26) SICUREZZA INFORMATICA

1. Il Fornitore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del Contratto.

A tal fine, si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per il Fornitore;
 3. tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimailware, ecc...) regolarmente aggiornato;
 4. le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 5. il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;
 6. il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc);
 7. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati; i backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente; i dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
 10. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);



11. tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero + 39.3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it.
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
- d) consentire l'accesso del personale incaricato da FS per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, FS avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

27) CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari SpA – società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica di Cessione, FS può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, FS può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Ai fini del perfezionamento del Contratto, Vi invitiamo a farci pervenire nota su carta intestata contenente la riproduzione pedissequa della proposta contrattuale, ivi compresi eventuali allegati, sottoscritta digitalmente a titolo di accettazione dal Vostro legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri. In calce alla prima firma, la suddetta nota dovrà altresì riprodurre il sottostante elenco delle clausole vessatorie, appositamente sottoscritto digitalmente, per esprimerne piena e incondizionata accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Elenco delle clausole vessatorie sottoposte all'accettazione del Fornitore:

A) clausole vessatorie contenute nel Contratto:

- 2. – *Modalità di esecuzione delle prestazioni;*
- 4. – *Durata;*
- 5. – *Team di professionisti;*
- 6. – *Corrispettivo e modalità di pagamento;*
- 8. – *Variazioni;*
- 9. – *Obbligo di riservatezza e informazioni privilegiate;*
- 11. – *Proprietà degli elaborati - Proprietà intellettuale e garanzia del Fornitore;*
- 12. – *Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Penali;*
- 13. – *Clausola risolutiva espressa;*
- 14. – *Garanzia e manleva;*
- 15. – *Sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento economico e giuridico dei dipendenti;*
- 16. – *Codice Etico;*
- 17. – *Recesso;*
- 22. – *Foro competente e legge applicabile;*



- 23. – *Trasparenza prezzi;*
- 24. – *Conflitto di interessi;*
- 26. – *Sicurezza informatica.*
- 27. – *Cessione dei crediti;*

B) le clausole relative ai sotto elencati articoli delle “*Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA nella seduta del 22 marzo 2017, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017:

- art. 5 – Proprietà Industriale e commerciale. Brevetti;
- art. 6 – Impegno di riservatezza;
- art. 9 – Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore;
- art. 10 – Garanzie;
- art. 12 – Prezzi contrattuali;
- art. 14 – Modifiche del Contratto;
- art. 15 – Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- art. 17 – Contestazioni del fornitore;
- art. 19 – Danni per forza maggiore e responsabilità del fornitore per danni;
- art. 43 – Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del contratto e proroghe;
- art. 44 – Illegittima durata delle sospensioni;
- art. 54 – Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- art. 55 – Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- art. 56 – Corrispettivo della fornitura e pagamenti;
- art. 57 – Termini e modalità di pagamento;
- art. 58 – Presentazione delle fatture;
- art. 59 – Recupero crediti - Compensazione;
- art. 60 – Sospensione dei pagamenti;
- art. 61 – Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi;
- art. 62 – Risarcimento dei danni;
- art. 63 – Recesso dal contratto;
- art. 65 – Foro competente.

La suddetta nota, unitamente agli allegati di cui all’art. 25 dovrà essere inviata a mezzo PEC – all’indirizzo attivitanegoziali@pec.ferservizi.it;

Con i migliori saluti.

[•]

